

INDIRIZZO (UE) 2024/419 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 gennaio 2024 che modifica l'indirizzo (UE) 2019/1265 sullo euro short-term rate (€STR)
(BCE/2019/19)
(BCE/2024/1)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) Lo euro short-term rate (€STR) è calcolato sulla base delle informazioni statistiche del segmento di mercato non garantito segnalate dagli operatori segnalanti alle banche centrali nazionali (BCN) o alla Banca centrale europea (BCE) ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) ⁽¹⁾. La classificazione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è stata estesa con decisione del Consiglio direttivo della BCE del 5 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, al fine di classificare talune altre istituzioni finanziarie monetarie come nuovi operatori segnalanti. Prima che le informazioni statistiche in entrata segnalate dai nuovi operatori segnalanti siano trasmesse e ricevute nel sistema dello euro short-term rate, occorre monitorare la qualità dei dati e analizzare l'impatto delle informazioni statistiche sullo euro short-term rate pubblicato. È pertanto necessario modificare la definizione di informazioni statistiche in entrata di cui all'indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (BCE/2019/19) ⁽²⁾ per concedere un lasso di tempo sufficiente tra la data della prima segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) e l'utilizzo delle rispettive informazioni statistiche come informazioni statistiche in entrata per il calcolo dello euro short-term rate.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 2 bis, dell'indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) prevede che se una BCN ha un solo operatore segnalante residente nel proprio Stato membro e non gestisce una piattaforma di raccolta locale, la BCE può, previo accordo di tale BCN, svolgere per suo conto – e seguendo le procedure operative di cui all'articolo 6, paragrafo 3 – i compiti che la BCN è tenuta a svolgere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e che si riferiscono al processo di determinazione dello euro short-term rate e alle procedure di post-produzione. Ai fini di un'efficiente allocazione delle risorse, e considerando la specificità del processo di determinazione dello euro short-term rate e delle procedure di post-produzione, gli investimenti operativi e in tecnologie dell'informazione (IT) già effettuati dalla BCE e i rischi associati, è, tuttavia, opportuno che la BCE svolga tali compiti per conto di tutte le BCN che non gestiscono una piattaforma di raccolta locale. Ciò è subordinato al previo accordo in forma di scambio di lettere tra la BCN interessata e la BCE.
- (3) Lo euro short-term rate è reso disponibile tramite l'ECB Data Portal che ha sostituito lo Statistical Data Warehouse della BCE il 23 giugno 2023.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) è modificato come segue:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea, del 10 luglio 2019, sullo euro short-term rate (€STR) (BCE/2019/19) (GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).

